

CAPITOLO 1

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA.....	5
1.1.1 <i>Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.....</i>	<i>5</i>
1.1.2 <i>Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas</i>	<i>6</i>
1.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	7
1.2.1 <i>Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, N164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE.....</i>	<i>7</i>
1.2.2 <i>Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio</i>	<i>9</i>
1.2.3 <i>Il Decreto Ministeriale 26 settembre – Determinazione dello stoccaggio strategico.....</i>	<i>10</i>
1.2.4 <i>Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico.....</i>	<i>11</i>
1.2.5 <i>Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo.....</i>	<i>12</i>
1.2.6 <i>Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011</i>	<i>13</i>
1.2.7 <i>Delibera 120/01</i>	<i>13</i>
1.2.8 <i>Delibera 26/02</i>	<i>14</i>
1.2.9 <i>Delibera 119/05.....</i>	<i>15</i>
1.2.10 <i>Delibere 50/06 e 56/06</i>	<i>15</i>
1.2.11 <i>Delibera 72/09.....</i>	<i>16</i>
1.2.12 <i>Delibera ARG/gas 165/09 “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78.....</i>	<i>16</i>
1.2.13 <i>Delibera 119/10.....</i>	<i>16</i>
1.2.14 <i>Delibera 45/11</i>	<i>17</i>
1.3 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	18
1.3.1 <i>Parlamento e Consiglio Europeo</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
1.3.2 <i>Le Leggi del Governo.....</i>	<i>18</i>
1.3.3 <i>I Decreti Ministeriali</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
1.3.4 <i>Le Delibere dell’Autorità</i>	<i>19</i>

1.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA

1.1.1 *Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.*

La Direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 13 luglio 2009 è relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed abroga la Direttiva 2003/55/CE.

La Direttiva 2009/73/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha continuato il processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas.

La nuova Direttiva ha come finalità le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggi di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

L'articolo 13 della Direttiva indica i compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio e/o GNL:

- Gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto nel rispetto dell'ambiente;
- Astenersi da discriminazioni tra utenti;
- Fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL, e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per consentire che il trasporto e lo stoccaggio del gas possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- Fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema,

Relativamente all'erogazione del servizio di bilanciamento del gas, all'interno della Direttiva 2009/73/CE viene previsto l'istituzione di un meccanismo non discriminatorio e che rispecchi i costi. Tali obiettivi sono perseguiti dalle Autorità nazionali di regolamentazione.

L'articolo 33 della Direttiva regola l'accesso allo stoccaggio: gli Stati membri possono scegliere di applicare una procedura di accesso negoziato o regolamentato. Tali procedure devono essere applicate "secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori":

- In caso di accesso negoziato gli Stati membri, o qualora gli Stati Membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al line pack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al line pack e ad altri servizi ausiliari;
- In caso di accesso regolamentato le Autorità di Regolamentazione, qualora gli Stati Membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati Membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al line pack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del line pack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

1.1.2 Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Il nuovo Regolamento entrato in vigore in tutti gli Stati Membri con la pubblicazione in GU dell'Unione Europea a Novembre 2010, riforma la disciplina in materia di sicurezza degli approvvigionamenti gas indicando ruoli e responsabilità a livello nazionale e comunitario fra Autorità competenti e operatori di mercato. Obiettivo è incrementare la capacità di risposta alle crisi attraverso la predisposizione di Piani Nazionali Preventivi e di Emergenza (possibile l'istituzione anche di Piani a livello comunitario) definiti sulla base di standard comuni introdotti a livello comunitario e valutazioni dell'esposizione al rischio di approvvigionamenti.

1.2 NORMATIVA NAZIONALE

1.2.1 *Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, N164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE*

Il Decreto Legislativo n. 164/00 (c.d. “Decreto Letta”), recependo la Direttiva 98/30/CE, avvia in Italia il riassetto del mercato del gas naturale. Tale decreto incentiva lo sviluppo della concorrenza, regolandone i tempi e le modalità di attuazione.

L’obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, favorendo da un lato la presenza di più operatori nell’approvvigionamento del Gas e dall’altro stimolandone i consumi.

Il D. Lgs n. 164/00 dispone, in particolare, che:

- l’attività di stoccaggio in giacimenti è svolta in regime di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico);
- l’attività di stoccaggio è soggetta a separazione societaria da ogni altra attività del settore gas, con l’esclusione delle attività di trasporto e dispacciamento, per le quali è in ogni caso prevista la separazione contabile e gestionale;
- ogni titolare di più concessioni ha l’obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone;
- i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l’obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta purché il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall’utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’Industria;
- l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas fissa, tramite delibera, i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti interessati adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all’Autorità che ne verifica la conformità ai criteri emanati;

- Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas sul territorio nazionale;
- Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti che importano gas naturale dai Paesi non appartenenti all’Unione europea;

- Lo stoccaggio di modulazione, il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, è posto a carico degli esercenti l'attività di vendita.
- Fino al 31 dicembre 2000, le tariffe per l'attività di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico sono determinate transitoriamente dalle imprese di stoccaggio. In seguito l'Autorità determina le tariffe tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, di incentivare gli investimenti per potenziare la capacità di stoccaggio, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas per assicurare le prestazioni di punta.

Altri temi di rilievo, all'interno del decreto sono i seguenti:

Utilizzo degli stoccaggi strategico da parte delle imprese di trasporto

Il Decreto Legislativo assegna alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento (e che governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione) la responsabilità, sulla base di direttive del Ministero dell'Industria, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili.

Incentivi per la conversione a stoccaggio dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione

Il Decreto Legislativo prevede misure per incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione, al fine di garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas. A decorrere da 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio.

Conversione a stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione

Se il Ministero ritiene possibile la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione, previa consultazione del comitato tecnico degli idrocarburi e la geotermia, pubblica le informazioni ricevute a riguardo nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio. Nel caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico degli idrocarburi e la

geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori e previo pagamento al titolare della relativa concessione di coltivazione di un adeguato corrispettivo.

1.2.2 Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio

Il D.M. 9/05/2001 stabilisce:

1. I criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione;
2. Le modalità di comunicazione al Ministero da parte dei titolari di concessione di coltivazione delle disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione;
3. I limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;
4. Le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti.

In particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio minerario, si riportano le principali disposizioni contenute nel decreto.

Per individuare la disponibilità di stoccaggio minerario necessaria per la produzione, i titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto, possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata nel seguente modo:

- a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare il servizio di stoccaggio non può essere inferiore a 120 giorni, corrispondenti al periodo di punta stagionale;
- b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantità massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come "fattore di carico", non deve essere inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
- c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale il cui alla lettera a),

rappresenta lo spazio massimo di working gas richiedibile come stoccaggio minerario;

- d) oltre al valore di cui alla lettera c), per assicurare la continuità della fornitura in caso di interruzioni impreviste della produzione, ciascun titolare di una o più concessioni di coltivazione può richiedere, durante la fase di erogazione degli stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni complessivi, corrispondente alla massima capacità di produzione di sua competenza associata ad una singola centrale di trattamento, che dovrà essere indicata all'atto della richiesta. La portata giornaliera è definita come la produzione prevista per l'anno solare successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il numero dei giorni dell'anno.

Il Ministero verifica i dati forniti dai titolari di concessioni di produzione e li comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che a sua volta ripartisce il servizio di stoccaggio minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio in Italia.

I titolari di concessioni di stoccaggio, sulla base dei dati sopra citati, conferiscono le capacità di immissione per lo stoccaggio minerario ai titolari di concessione di coltivazione, i quali devono indicare alle imprese di stoccaggio le seguenti informazioni:

1. la portata di iniezione, espressa in termini di volume di gas misurato alle condizioni standard nell'unità di tempo;
2. lo spazio da riservare in stoccaggio, riferito ai volumi di gas da immettere alle condizioni standard;
3. il potere calorifico superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio, alle condizioni standard;
4. l'indice di Wobbe superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio;
5. altri parametri relativi alla qualità del gas, la cui conoscenza possa agevolare la predisposizione di piani efficienti di esercizio del sistema di stoccaggio.

1.2.3 Il Decreto Ministeriale 26 settembre – Determinazione dello stoccaggio strategico

Il D.M. 26/9/2001 stabilisce:

1. le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico;
2. le disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema gas;

3. misure transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali.

Per quanto riguarda la determinazione dello stoccaggio strategico, le imprese di gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo sono tenute a comunicare al MAP i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas. Il MAP determina la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disponibilità che deve essere garantita dal sistema degli stoccaggi ed i corrispondenti volumi di stoccaggio strategico necessari. Il Ministero comunica tali dati all'Autorità, la quale ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di stoccaggio entro il seguente 15 febbraio.

Entro il 1° Marzo le imprese di stoccaggio pubblicano le disponibilità di stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio.

Entro il 15 Marzo di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare nell'anno contrattuale successivo delle importazioni di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono tenute a stipulare un contratto con le imprese di stoccaggio per la disponibilità di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di gas da importare.

L'erogazione dello stoccaggio strategico è in via generale effettuata nei seguenti casi:

interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti;
stagione invernale globalmente fredda.

Il Decreto Ministero inoltre istituisce un Comitato Tecnico di emergenza e monitoraggio, con il compito di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, individuare gli strumenti di intervento, effettuare periodicamente il monitoraggio.

1.2.4 Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico

La Legge Marzano, "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia" individua, tra i compiti dello Stato nel settore del gas naturale:

- L'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
- Le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
- L'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'attività di stoccaggio, i punti di maggior rilievo sono i seguenti:

- Viene ribadito che l'attività di stoccaggio sotterraneo di idrocarburi è attribuita in concessione secondo le disposizioni di legge
- Al fine di assicurare "la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia", l'articolo 17 prevede per "i soggetti che investono (...) nella realizzazione (...) di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti (...), la possibilità di richiedere un' esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per la capacità di nuova realizzazione. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle Attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas". La quota residua della nuova capacità di stoccaggio viene allocata secondo procedure definite dall'Autorità, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema.
- I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

1.2.5 Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo

Il Decreto descrive le modalità di conferimento di una concessione di stoccaggio evidenziando la durata della concessione, le modalità per eventuali proroghe, decadenza e cessazione della concessione e eventualmente nuova

modalità di attribuzione della stessa. Tutti gli aspetti legati alla gestione di una concessione di stoccaggio sono contenute in un successivo decreto direttoriale.

1.2.6 **Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011**

Il Decreto Direttoriale stabilisce le procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

In particolare all'interno del dispositivo vengono a rilevare i seguenti punti:

- per il superamento della pressione originaria, il MSE può autorizzare prove di iniezione purché compatibili con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento;
- possibilità di rielaborare i rilievi sismici già esistenti in alternativa alla sismica 3D. Tuttavia il MSE può imporre la rilevazione sismica 3D qualora lo ritenga necessario;
- prevista la possibilità di autorizzazione da parte del Ministero di estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di concessioni di stoccaggio previa verifica delle capacità tecniche, economiche e organizzative;
- inserimento dell'obbligo di comprovare l'impiego stabile ed effettivo all'interno dell'organico del richiedente la titolarità della concessione di stoccaggio di 4 figure professionali: responsabile della geologia, dei giacimenti, della gestione operativa e dell'ambiente e sicurezza;

1.2.7 **Delibera 120/01**

La delibera 120/01 fissa i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto. Essa ha incluso tra i ricavi riconosciuti all'Impresa di Trasporto anche un ricavo (RA) pari al costo per il bilanciamento del sistema. Secondo l'articolo 9 della delibera, le imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota di clienti finali allacciati alla porzione di rete nella disponibilità di ciascuna:

- i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari per il bilanciamento del sistema;
- i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari a garantire ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alle proprie reti la disponibilità dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

Il costo del servizio di bilanciamento è calcolato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio e costituisce il ricavo RA.

L'articolo 17 della delibera 137/02 nello stabilire i corrispettivi di bilanciamento permette all'Utente "ai fini del proprio bilanciamento", di delegare l'impresa di trasporto ad avvalersi della capacità di stoccaggio eventualmente conferitagli.

1.2.8 **Delibera 26/02**

La delibera 26/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe e il loro aggiornamento per le imprese che svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale.

La delibera 26/02 ha altresì definito:

- il servizio regolato di modulazione ciclica attraverso quattro specifici elementi (disponibilità di servizio da assegnare secondo priorità stabilite dall'Autorità; base continua e durata pari ad un Anno Termico; due fasi, distinte su base stagionale, di iniezione ed erogazione; rispetto, in fase di erogazione di "proporzioni determinate di punta giornaliera e di volume residuo di gas");
- le regole provvisorie per il conferimento della capacità e per il bilanciamento;
- il riconoscimento alle imprese che gestiscono campi non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi la facoltà di optare per la libertà tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio.

Nuovi campi di stoccaggio o campi non a regime

Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante nuovi campi o che svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al 90% della pressione iniziale hanno la facoltà di chiedere all'Autorità la determinazione delle tariffe per singolo campo, sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della concessione dello stoccaggio e delle capacità dichiarate dall'impresa.

Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facoltà sopra indicata fissano e pubblicano le tariffe per tre anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, nel caso di campi attivi alla data di entrata in vigore della delibera non a regime, fino alla fine del primo periodo di regolazione.

1.2.9 **Delibera 119/05**

In attuazione dell'art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 24 giugno 2005 la Delibera n. 119 /05. Il documento definisce "le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio."

In particolare, la Delibera:

- prevede gli obblighi informativi da parte delle imprese di stoccaggio nei confronti dell'Autorità;
- definisce i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire;
- prevede la possibilità che l'impresa di stoccaggio offra servizi diversi da quelli obbligatori;
- prevede l'ulteriore facoltà, per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
- prevede l'offerta di servizi di tipo interrompibile;
- prevede una procedura per l'assegnazione della capacità nel caso di domanda in eccesso;
- definisce uno schema di Codice di Stoccaggio;
- definisce una procedura per la consultazione delle parti interessate.

1.2.10 **Delibere 50/06 e 56/06**

La delibera 50/06 definisce i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 119/05 e n. 166/05.

In particolare la Delibera:

- prevede una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti;
- definisce i criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento dell'attività di stoccaggio e dei ricavi relativi a nuovi investimenti;
- definisce i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa, gli aggiornamenti dei ricavi e delle tariffe e l'iter di approvazione e pubblicazione delle tariffe;

- prevede le modifiche della delibera n. 119/05 per quanto concerne i servizi obbligatori offerti e i corrispettivi di bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi

In attuazione dell'art. 13 comma 2 della deliberazione n. 50/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 16 marzo 2006 la Delibera n.56/06. Il documento approva i corrispettivi unici di stoccaggio facenti parte della tariffa per l'anno termico 2006-2007.

1.2.11 **Delibera 72/09**

La Delibera ARG/Gas 72/09 secondo quanto previsto in materia di competenza da parte dell'Autorità di determinare le tariffe di stoccaggio, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014.

1.2.12 **Delibera ARG/gas 165/09 “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78**

Il presente provvedimento propone alcune soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta di servizi di stoccaggio del gas naturale. Le disposizioni sono formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio di capacità di stoccaggio tramite procedure concorsuali e del gas naturale. Tali provvedimenti, si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione avviato da parte dell'Autorità.

1.2.13 **Delibera 119/10**

A valle delle consultazioni avviate nel corso del 2010, l'Autorità per l'energia ha approvato i criteri per la definizione delle tariffe dei servizi di stoccaggio del gas naturale per il terzo periodo regolatorio (1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2014). Tra le principali novità, con effetto sul valore delle tariffe di stoccaggio, si evidenziano inoltre:

- il recupero di produttività dimensionato in modo da trasferire sui consumatori le maggiori efficienze conseguite dalle imprese;
- l'introduzione di una specifica componente tariffaria per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio;

- l'aggiornamento delle quote di ammortamento durante il periodo regolatorio in funzione dei nuovi investimenti;
- il concorso delle maggiori entrate (conseguenti ad eventuali procedure di allocazione concorsuali) alla copertura dei costi, ove le imprese optino per il mantenimento dei meccanismi di salvaguardia e incentivazione agli investimenti

L'Autorità ha anche sostanzialmente confermato i meccanismi già in vigore negli scorsi quattro anni ed è stato definito un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 6,7 % reale pre-tasse. In particolare, sono stati confermati l'applicazione di una tariffa unica nazionale; i meccanismi di garanzia dei ricavi per i costi di capitale e il meccanismo di incentivazione per i nuovi investimenti attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito nella realizzazione di nuovi stoccaggi e nel potenziamento dei siti esistenti.

1.2.14 **Delibera 45/11**

Con il presente provvedimento l'AEEG intende modificare l'attuale disciplina del servizio di bilanciamento del gas naturale, con particolare riferimento alla sua erogazione e alle modalità di approvvigionamento delle relative risorse. Il responsabile del bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto che avrà il compito di:

- Determinare lo sbilanciamento complessivo del sistema;
- Approvvigionarsi delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse, organizzata e gestita dal GME per conto del responsabile del bilanciamento;
- Provvedere alla regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse unitamente alle partite economiche che si considerano concluse con l'utente del bilanciamento per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- Organizzare e gestire il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente.

Le altre imprese di trasporto diverse da SRG, che sono utenti del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo della loro rete di trasporto, aggiornano la prenotazione della capacità presso gli stoccaggi nel giorno successivo a quello cui essa si riferisce, entro un termine, definito nel codice di rete del responsabile del bilanciamento, che consenta il regolare svolgimento delle attività funzionali alla determinazione dello SCS e degli esiti della sessione del bilanciamento.

Inoltre le imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto che gestiscono i punti fisici della rete interconnessi con campi di stoccaggio dovranno aggiornare gli accordi che disciplinano l'allocazione nei rispettivi sistemi con le modalità di allocazione dei quantitativi di gas oggetto delle offerte accettate per il bilanciamento.

1.3 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

I successivi paragrafi, suddivisi secondo il criterio del soggetto che emana i provvedimenti, riportano la normativa di riferimento, rilevante ai fini dell'attività di stoccaggio e dell'applicazione del Codice di Stoccaggio.

1.3.1 **Provvedimenti comunitari**

- Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

1.3.2 **Provvedimenti del Parlamento**

- Legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- Legge 23 agosto 2004 n. 239/04 "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia";
- Legge 24 Novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedure amministrative".

1.3.3 **Provvedimenti del Governo**

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n°30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000;
- Decreto Ministero delle attività produttive 23 marzo 2005 "Semplificazione adempimenti amministrativi settore del gas naturale";
- Decreto Ministero delle attività produttive 25 giugno 2004 "Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli";

- Decreto Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001;
- Decreto Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 "Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione".
- Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n° 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, dal gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 29/3/2012 "Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale"
-

1.3.4 Le Delibere dell'Autorità

- Delibera 120/01 del 30 maggio 2001 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL";
- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 "Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale";
- Delibera 137/02 del 17 luglio 2002 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete"
- Delibera n°119/05 del 24 giugno 2005 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio";
- Delibera n°185/05 del 6 settembre 2005 "Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n°481";
- Delibera 50/06 del 3 marzo 2006 "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni"
- Delibera 56/06 del 16 luglio 2006 " Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazioni dei corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio, relativi all'anno termico 2006-2007".
- Delibera ARG/gas 165/09 "Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78".
- Delibera ARG/Gas 72/09 "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione".

- Delibera ARG/Gas 119/10 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011”.
- Delibera 149/2012/R/Gas “Disposizioni per l’attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 in materia di stoccaggio strategico, e modifiche ed integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10”.
- Delibera 152/2012/R/Gas “Modifiche al corrispettivo variabile e ai consumi tecnici di stoccaggio”.
- Delibera 297/2012/R/Gas “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione”.